

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Curatore, promozione del giudizio o intervento, fallito: difetto assoluto di legittimazione processuale

Va confermato che qualora il curatore abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite, promovendo il giudizio o intervenendovi, il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio.

NDR: in tal senso Cass., Sezioni Unite 24 dicembre 2009, n. 27346.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.1.2018, n. 373

...omissis...

Fatti di causa

1. bbbb per cassazione nei confronti della bbbbb tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 gennaio 2013.
2. La vicenda processuale, a cui fa riferimento la sentenza che viene così impugnata, muove da un'azione risarcitoria promossa nel 1998 dagli attuali ricorrenti contro la Banca avanti al Tribunale di Lamezia Terme, per avere la stessa indebitamente

revocato un affidamento in precedenza concesso alla L., con la garanzia della fideiussione dei soci illimitatamente responsabili *omissis*.

Nel corso dello svolgimento di questo procedimento, la società L. è stata dichiarata fallita, con sentenza estesa ai detti suoi soci illimitatamente responsabili. Successivamente, la Curatela di tale Fallimento si è essa pure costituita nel procedimento in discorso, intervenendo nel senso della domanda proposta.

Con pronuncia depositata il 31 marzo 2009, il Tribunale di Lamezia Terme ha poi dichiarato la legittimità della revoca dell'affidamento posta in essere dalla Banca, con connesso rigetto della domanda risarcitoria e relativa condanna alle spese in capo alla Curatela.

Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto appello la società L., *omissis*, ma non la Curatela del Fallimento relativo.

La Banca ha resistito, in via preliminare tra l'altro eccependo la mancanza di legittimazione dei medesimi appellanti.

Con la sentenza, che viene qui impugnata, la Corte calabrese ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello così proposto, per difetto di legittimazione degli appellanti.

3. Nei confronti del ricorso presentato resiste la *bbbb* depositato apposito controricorso. La stessa ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I motivi di ricorso, che sono stati formulati dalla L., *bbbb* i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo censura, in specie, "violazione e falsa applicazione artt. 99,100,112 e 329 cod. proc. civ. e art. 43 legge fall. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il secondo motivo lamenta, a sua volta, "violazione e falsa applicazione artt. 75 ss., 99,100,112,115,116,210,300 e 345 cod. proc. civ. e artt. 43,118 e 120 legge fall. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il terzo motivo assume, infine, "violazione e falsa applicazione artt. 83, 85, 99, 100, 112, 115, 116, 210, 300 e 345 cod. proc. civ. e artt. 43, 118 e 120 legge fall. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

2. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in ragione della stretta complementarietà che li lega.

Entrambi i detti motivi si focalizzano sul punto della sentenza in cui la Corte territoriale - una volta rilevato che la regola della perdita della legittimazione processuale del fallito per i rapporti di diritto patrimoniale, di cui all'art. 43 legge fall., nell'evoluzione giurisprudenziale ha subito un'attenuazione per il caso di inerzia o disinteresse in concreto degli organi fallimentari per quei rapporti ha peraltro escluso che nella specie sia venuta a verificarsi un'evenienza del genere.

Ad avviso dei ricorrenti, per contro, il caso in esame non solo "manifesta" una "immotivata intenzione" della Curatela di "non volere proporre appello" (così, in particolare, il primo motivo), ma anzi un caso peculiare di "inerzia formalizzata" (così, il secondo motivo).

Tanto per la segnata ragione che qui di seguito viene ritrascritta (da p. 7 s. del ricorso). "All'esito del giudizio di primo grado, l'avv. ---, difensore della Curatela, si rivolse al giudice delegato con articolata istanza affinché venisse proposto appello... l'Ufficio Fallimentare, in risposta alla citata sollecitazione evidenziò che il giudice delegato "non intendeva proporre appello" nulla motivando in ordine alla "opportunità"

o "convenienza" circa il sollecitato gravame. Con la stessa comunicazione, tuttavia, in modo esplicito, aveva modo di evidenziare che "comunque, i falliti, nell'inerzia degli organi fallimentari potranno impugnare autonomamente, qualora lo ritenessero necessario, la suddetta sentenza" (cfr. comunicazione del 27.10.2009)".

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che sono appena stati riferiti, sono infondati. In effetti, la decisione della Corte territoriale risulta comunque basata su una ratio decidendi diversa e autonoma rispetto a quella impugnata dai ricorrenti.

Questa infatti ha espressamente rilevato, sulla base degli orientamenti espressi da questa Corte (e facendo puntuale riferimento, in particolare, alla decisione delle Sezioni Unite 24 dicembre 2009, n. 27346), che "qualora il curatore abbia... dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite, promovendo il giudizio o intervenendovi, come nella specie, il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio".

A parte questo, che è rilievo in sè stesso assorbente, pure riscontra la Corte territoriale che la comunicazione invocata dai ricorrenti "si sostanzia in una considerazione espressa dal Curatore e non invece in una facoltà riconosciuta ai falliti dal Giudice Delegato": "come tale, comunque..., priva di rilievo".

4. Il terzo motivo di ricorso fa leva sul fatto che il fallimento degli attuali ricorrenti è sopraggiunto dopo che gli stessi avevano instaurato il giudizio di primo grado e si sostanzia nell'affermare che la "procura rilasciata in primo grado mantiene intatti tutti i suoi requisiti di validità e di sufficienza a proporre l'atto di appello".

Il motivo è infondato.

Appare sicuro, in effetti, che il sopravvenire della perdita della capacità di agire del fallito, di cui all'art. 43 legge fall., comporti pure il cessare (ex nunc) dell'efficacia della procura rilasciata in epoca precedente dal fallito.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00) per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.